

r.g. sovraindebitamento n. 222/ [REDACTED]



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione II Civile*

Il Giudice Delegato,

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da [REDACTED]

premesse che,

[REDACTED] in data [REDACTED] ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 co.9 Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi.

in data [REDACTED] è stato nominato il dott. [REDACTED]

in data [REDACTED] ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14-ter Legge 3 /12 corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

in data [REDACTED] ha depositato i chiarimenti richiesti con il provvedimento del [REDACTED]

considerato che

sussiste la competenza di questo tribunale in quanto la ricorrente risiede in Rozzano (Mi);

la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14- ter l.3/2012 atteso che:

- la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l.3/2012;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai provvedimenti previsti dal predetto capo;
- risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14 ter comma 3 l.3/2012;
- che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

osservato che:

- 1) i debiti residui hanno tratto origine in gran parte dall'attività d'impresa ormai cessata da tempo (cancellazione d'ufficio con decreto del giudice del registro del 2 luglio 2007 ex art.3 D.p.r. 247/2004) di cui la debitrice era socia accomandataria;
- 2) il passivo ammonta complessivamente ad € 347.246,87, e così suddiviso:
  - € 320.833,50 per debiti erariali e previdenziali di cui € 183.142,61 al privilegio ed € 137.690,89 al chirografo;
  - € 26.413,37 per debiti chirografari (finanziamenti per esigenze di liquidità e cessione del quinto dello stipendio pari a € 209,00 mensili);
- 3) l'attivo patrimoniale, di cui chiede la liquidazione, risulta così composto:
  - autovettura di scarso valore (Fiat Punto immatricolata nel 2010) gravata da fermo amministrativo da parte di Equitalia per l'importo di € 264.986,22;
  - diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Comacchio (Fe), [REDACTED] su cui insiste ipoteca volontaria in favore della banca mutuante (BPM);



- 4) il reddito da lavoro dipendente - pari a circa € 1.100,00 mensili - consente di soddisfare le esigenze personali e familiari nei limiti di quanto occorra al mantenimento, e pertanto, ne chiede l'esclusione dalla liquidazione ex art. 14 ter, VI comma, lett. b);

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

considerato che in questa fase non deve esprimersi giudizio alcuno sulla diligenza della debitrice nell'assunzione volontaria delle proprie obbligazioni ciò che potrà al più rilevare in fase di eventuale richiesta di esdebitazione;

ritenuto di procedere alla nomina come liquidatore del medesimo professionista nominato O.C.C. al fine del contenimento dei costi della procedura;

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione;

**NOMINA**

liquidatore il dott. [REDACTED]

**DISPONE**

che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Milano, sezione procedure concorsuali

**ORDINA**

la trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

**FISSA**

il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia nella misura pari all'attuale stipendio della ricorrente, già di per sé inferiore ai dati Istat relativi alle spese per il mantenimento di nuclei familiari analoghi a quelli della ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C., ed al liquidatore.

Milano, [REDACTED]

Il G.D.

Dott. [REDACTED]

